

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE PER LA RESIDENZA SOCIALE ASSISTITA DI SAN LINO

Art.1

In ottemperanza alle indicazioni della R.T., nel quadro degli interventi per l'assistenza agli anziani, sono stati realizzati n.6 mini appartamenti in Volterra Via San Lino 24, da adibire a Residenza Sociale Assistita per i cittadini residenti nel Comune di Volterra.

Art.2

Le R.S.A. costituiscono una modalità nuova di fornire assistenza consentendo, tramite piccole strutture di:

- a) erogare assistenza domiciliare in maniera più razionale;
- b) superare il problema della solitudine;
- c) permettere attività socializzanti pur nell'autonomia di conduzione del menage familiare;
- d) prevenire ricoveri impropri.

Art.3

Le prestazioni di assistenza domiciliare vengono erogate dall'equipe distrettuale;

Art.4

Per perseguire le finalità assistenziali di cui ai precedenti articoli i posti in oggetto verranno assegnati dalla U.S.L. in base alle risultanze del verbale della Commissione nominata ai sensi dell'art.3 della convenzione appositamente stipulata fra Comune di Volterra e Usl n.15.

Saranno riservati a cittadini:

- di età superiore agli anni 60 (salvo casi di condizioni di vita o di salute particolari per i quali si può derogare);
- residenti nel Comune di Volterra;
- di precaria condizione economica, familiare, abitativa precedente e bisogno assistenziale.

L'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente regolamento, espone in analisi i parametri specifici ed i punteggi assegnati a varie situazioni socio – economiche.

Art.5

Gli assegnatari sono vincolati da contratto di locazione, con tutti i doveri e diritti previsti dalla normativa vigente.

Art.6

Data la particolare funzione delle R.S.A., i servizi socio – sanitari distrettuali e zionali dell'Usl intervengono per saturare bisogni economici ed assistenziali degli assegnatari, provvedendo adeguatamente per coordinare le iniziative inerenti l'uso degli spazi comuni, dei servizi comuni, dell'integrazione del gruppo degli assegnatari stessi.

Art.7

Il responsabile della struttura in collaborazione con l'equipe del Distretto ed un rappresentante degli assegnatari provvederà ad organizzare momenti di vita di gruppo con apposite iniziative tendenti a proporre una gestione, per quanto possibile, comunitaria e socializzante.

Art.8

Nel rispetto delle libertà individuali ogni assegnatario potrà svolgere nell'alloggio il menage che ritiene opportuno purché ciò non contrasti con le esigenze dei coinquilini. Pertanto anche ogni iniziativa dei servizi o del volontariato o di gruppi coinvolti, deve essere filtrata da discussioni alla presenza degli assegnatari.

Art.9

Ogni assegnatario è tenuto a contribuire, in base alle proprie capacità psico fisiche, al corretto utilizzo e manutenzione degli spazi comuni.

Art.10

Gli assegnatari corrisponderanno un compenso al Comune di Volterra comprensivo, oltre che dell'uso dei mini appartamenti, delle spese di allacciamenti, dei canoni e del consumo di: utenza di energia elettrica, acqua e riscaldamento, nonché di una quota relativa al rimborso spese forfetario per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Le singole voci che concorrono alla determinazione del compenso sopra specificato saranno calcolate ogni anno dall'Ufficio Tecnico comunale sulla base delle normative vigenti in materia di locazione e sui consumi relativi agli anni precedenti.

Art.11

Gli assegnatari sono tenuti a corrispondere le quote di compartecipazione ai servizi della Usl, deliberate annualmente dall'Amministratore Straordinario, come previsto dal Regolamento S.A.S.

Art.12

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente, ai deliberati della Usl 15 e del Comune di Volterra ed alle indicazioni emergenti dalla premessa alla convenzione fra Usl 15 e il Comune di Volterra, oltreché dai vincoli emersi nella convenzione stessa.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI APPARTAMENTI DELLA RESIDENZA ASSISTITA DI VOLTERRA.

PARAMETRI:

- 1) Reddito (compreso pensione guerra, I.C., INAIL)
- 2) Stato di salute / abitazione
- 3) Convivenza / presenza o meno di familiari
- 4) Assistenza
- 5) Varie

1) REDDITO PERSONALE

Il punteggio viene calcolato in base alle fasce di reddito deliberate dalla Usl 15 anno per anno e calcolate sul minimo vitale stabilito dall'INPS.

1 / A) per i coniugi si valuta il reddito coniugale diviso per due e tenendo in considerazione anche per i parametri successivi solo il punteggio derivante dalla situazione del coniuge più avvantaggiato.

2) STATO DI SALUTE RAPPORATO ALL'AMBIENTE DI VITA

- Adeguito.....punti 0
- Inadeguato per condizioni igieniche.....punti 3
- Barriere architettoniche.....punti 2
- Relazionali.....punti 1

3) ABITAZIONE

- In proprietà.....punti 0
- Uso gratuito.....punti 1
- Affitto.....punti 2
- Sfratto esecutivo, titolo prioritario a parità di punteggio

4) PRESENZA DEI FAMILIARI

- Presenza di figli nel Distretto.....punti 0
- Presenza di figli fuori del Distretto.....punti 1
- Nessun figlio.....punti 2
- Nessun parente nel Distretto tenuto agli

alimenti.....punti 3

5) CONVIVENZA

Vive solo.....punti 5

Vive con persone e/o parenti non tenuti

agli alimenti.....punti 4

Vive con parenti tenuti agli alimenti.....punti 3

Vive con un figlio.....punti 2

Vive con il coniuge.....punti 1

6) ASSISTENZA EROGATA

Domiciliare – economica – infermieristica.....punti 4

Economica e domiciliare.....punti 3

Solo economica/domiciliare o infermieristica...punti 2

Servizio mensa.....punti 1

7) VARIE

Isolamento

Conflitti familiari

Difficoltà di accesso ai servizi

Altro (specificare)

Punti 1

Nel caso in cui si verificano situazioni non contemplate nella presente normativa, la Commissione può formulare proposte in deroga al presente regolamento da sottoporre a ratifica Usl.

COMUNE DI VOLTERRA

Provincia di Pisa

Convenzione per la concessione in uso di n.6 mini appartamenti posti in Volterra, Via San Lino, da adibire, nel rispetto degli orientamenti del P.S.R., a residenze sociali assistite per anziani residenti nel Comune di Volterra.

L'anno 1992, il giorno del mese di in Volterra, nella residenza municipale

Fra

L'Ing. Paolo Sgrò nato a

Con l'assistenza del Segretario Generale, titolare di questa Segreteria Generale

E

Il Dr. in qualità di amministratore dell'Usl

PREMESSO CHE

Con deliberazione C.C. n. del è stato disposto di destinare a residenze sociali assistite n.6 mini appartamenti di proprietà comunale posti in Volterra, Via San Lino 24;

con la sopracitata deliberazione è stato altresì deciso di gestire le suddette residenze sociali assistite in collaborazione con l'Usl 15 Alta Val di Cecina;

l'Usl n.15, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. del ha acconsentito a collaborare con il Comune di Volterra per la gestione delle residenze sociali assistite di cui trattasi;

occorre in proposito stipulare apposita convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
APPRESSO

Art.1 – Il Comune di Volterra destina a residenze sociali assistite n.6 mini appartamenti di proprietà comunale posti in Volterra, Via San Lino 24, distinti rispettivamente al N.C.E.U. al Foglio 113 Mappale 33 Sub.10-12-13-14-15-16.

Art.2 – La gestione delle residenze sociali assistite di cui al precedente articolo 1 verrà effettuata in collaborazione tra il Comune di Volterra e l'Usl n.15 secondo i criteri riportati negli articoli seguenti e nel rispetto del Regolamento di assegnazione e gestione che si allega sotto la lettera "A".

Art.3 – Il Comune si obbliga ad utilizzare i locali in questione, soltanto per uso di abitazione degli assistiti, precisando che all'assegnazione degli stessi vi provvede l'Usl previa pubblicazione, a carico della Usl stessa, di apposito bando di concorso su proposta di una commissione formata da:

- legale rappresentante della Usl n.15 o suo delegato;
- assessore comunale alla Sicurezza Sociale;
- un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza del Consiglio Comunale.

La Commissione è inoltre integrata per le funzioni tecniche dal Responsabile U.O. di Ospitalità della Usl n.15 e da un Assistente Sociale del Distretto Socio Sanitario di Volterra con funzione anche verbalizzante.

Il Presidente della Commissione stessa sarà il legale rappresentante della Usl n.15 o suo delegato.

I criteri di assegnazione sono stabiliti con l'apposito regolamento precedentemente richiamato ed allegato al presente atto.

Art.4 – Saranno a carico del Comune di Volterra gli interventi di manutenzione, sia straordinaria che ordinaria, che eventualmente si renderanno necessari, nonché la copertura assicurativa del fabbricato relativamente a incendio, R.C.T. e quant'altro riterrà opportuno.

Il Comune di Volterra assumerà altresì, a proprio carico, le utenze relative a energia elettrica, riscaldamento e acqua potabile.

Art.5 – Gli assegnatari corrisponderanno al Comune di Volterra un compenso che sarà comprensivo, oltreché dell'uso dell'appartamento, delle spese sostenute per l'allacciamento, il canone e il consumo di energia elettrica, acqua e riscaldamento, nonché di un rimborso spese forfetario per gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art.6 – Qualora gli assegnatari dimostrino di non essere in grado di provvedere alla corresponsione del compenso di cui all'articolo precedente, l'Usl n.15 interverrà a favore degli assegnatari medesimi a valere sul fondo sociale.

Art.7 – La Usl n.15 si impegna ad attuare nei confronti degli assegnatari programmi di intervento sanitari e sociali ritenuti indispensabili conformemente alle proprie finalità programmatiche.

Art.8 – La Usl si impegna a provvedere all'arredamento dei locali,

ove non provvedano direttamente gli assegnatari per proprio conto, ricercando mobilio adatto e di dimensioni tali che non richiedano modifiche alle strutture che, se ritenute indispensabili e convalidate dagli organi tecnici dei due enti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune.

Eventuali migliorie od innovazioni, se effettuate all'insaputa dell'Ente proprietario, rimarranno acquisite al Comune senza che la Usl possa asportarle o pretendere compensi alla scadenza della presente convenzione.

Resta salvo il diritto del comune ad esigere che la Usl n.15 rimetta le cose in pristino a proprie spese e, in caso di inadempimento, di provvedere direttamente addebitando la spesa alla Usl stessa. Resta salvo, altresì, il diritto del comune di far accedere agli alloggi, avvertendo preventivamente gli interessati e il Servizio Sociale della Usl n.15 i propri dipendenti per eventuali verifiche.

Art.9 – Il Comune non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da qualsiasi causa, escluso quanto derivante dall'art.4, o per inosservanza di leggi e regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza rientrando la gestione della residenza tra i compiti primari della Usl n.15.

Art.10 – La presente convenzione avrà una durata di un anno a decorrere dall'1.1.1993 e sarà tacitamente rinnovata per l'intera annualità solare successiva, così di anno in anno fino ad un massimo di anni tre compreso il primo, qualora non intervenga

disdetta scritta da una delle parti, sei mesi prima di ciascuna scadenza.

Art.11 – Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme che attengono alla amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

Art.12 – Tutte le spese per bolli, imposte e tasse comunque attinenti il presente atto sono a totale carico della Usl.

